

Concessione occupazione temporanea suolo pubblico per attività di madonnaro

presentare la domanda solo nel periodo compreso tra i 60 giorni e i 7 giorni prima dell'inizio dell'occupazione

luogo	numero postazioni temporanee
slargo Torre dei Malavolti (tra via dei Montanini e via Giuseppe Pianigiani)	1
Piazza del Duomo	1

I sottoscritt_ (cognome) _____ (nome) _____

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 75 e 76 DPR n. 445/2000)

DICHIARA di essere

nat_ il ___/___/___ a _____ provincia _____

cittadinanza _____ codice fiscale n _____

residente in _____ (indirizzo) _____ n _____

tel _____ cell _____

e-mail _____ pec _____

DICHIARA

di essere in possesso di idoneo documento che consente la permanenza nel territorio nazionale permesso di soggiorno:

numero _____ rilasciato da _____ data di rilascio _____

valido fino al _____ motivazione _____

di non aver riportato condanne penali, né di essere in stato di fallimento, né in qualsiasi altra situazione che impedisca ai sensi della normativa vigente l'esercizio dell'attività (artt.11 e 92 TULPS e art. 67 D.Lgs n.159/2011 – antimafia)

di non svolgere altra attività economica autonoma o attività dipendente con orario a tempo pieno

di svolgere l'attività di madonnaro disegnando sulla strada con tecniche, colori e sostanze che non danneggiano la pavimentazione o con idonea protezione

CHIEDE la concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico

	postazione	mese	indicare un periodo massimo di 10 giorni continuativi nei due mesi successivi		
<input type="checkbox"/>	slargo Torre dei Malavolti (tra via dei Montanini e via Giuseppe Pianigiani)	_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31
		_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31
<input type="checkbox"/>	Piazza del Duomo	_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31
		_____	<input type="checkbox"/> 1-10	<input type="checkbox"/> 11-20	<input type="checkbox"/> 21-28/30/31

Le concessioni temporanee sono rilasciate per un periodo massimo di 10 giorni continuativi nello stesso mese (giorni 1-10, 11-20, 21-28-30-31) e per un massimo di 6 volte nello stesso anno allo stesso madonnaro.

Se due o più madonnari scelgono la stessa postazione nello stesso periodo, l'assegnazione è decisa con sorteggio. Ogni postazione può occupare al massimo 5,00 mq. È vietato l'uso di ombrelloni.

L'attività può essere svolta dalle ore 8.00 alle 24.00 tutti i giorni feriali e festivi; sono esclusi i giorni del Palio (27 giugno-3 luglio e 11-17 agosto).

si impegna a ripulire la pavimentazione stradale al termine del periodo di concessione

Gli stranieri e gli apolidi devono allegare anche copia del permesso di soggiorno.

DICHIARA

in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 30.1.2018 (*)

*che l'attività che andrà a svolgere e/o le iniziative che andrà ad organizzare, sono conformi ai principi di cui agli artt. 2 e 3 della Costituzione Italiana e non si pongono in contrasto, per finalità, modalità di svolgimento e contenuti, con la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e relative norme di attuazione di cui agli artt. 1, 4 e 5 della L. n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA) nonché con le disposizioni legislative vigenti in materia di discriminazione (razziale, etnica, nazionale, religiosa o basata sul sesso...) di cui agli artt. 1 e 2 della n. L. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO) e all'art. 1 del D.Lgs. n. 198/2006 (cd. CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ), oltre che con le condizioni previste dal Regolamento COSAP (**).*

data _____ firma _____

(*) **NORMATIVA** di cui alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 30/01/2018

- **artt. 2 e 3 della Costituzione della Repubblica**, i quali prevedono rispettivamente che *“La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ...”* e che *“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”*;
- **XII disposizione transitoria e finale della Costituzione Repubblicana**, la quale al primo comma dispone che *“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista...”*;
- **Legge n. 645/1952 (c.d. Legge SCELBA)**, in attuazione della XII disposizione transitoria e finale, stabilisce in particolare all'art. 1 che: *“si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a cinque persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista”*;
- **artt. 4 e 5 della medesima legge SCELBA** che testualmente recitano: art. 4 *“Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguate le finalità indicate nell'art. 1 è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 400.000 a lire 1.000.000. Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche. Se il fatto riguarda idee o metodi razzisti, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da uno a due milioni”* (omissis); art. 5: *“Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste, è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da 400.000 a 1.000.000 di lire”* (omissis);
- **Legge 13/10/1975, n. 654** *“Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale...”*, il cui articolo 3, comma 3, in particolare, stabilisce che *“È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi...”*;
- **art. 1 “Discriminazione, odio e violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi” del D.L. n. 122/1993, convertito in Legge n. 205/1993 (c.d. Legge MANCINO)**, contenente *“Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa”*, il quale dispone, tra l'altro, che *“... È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”*; l'art. 2 *“Disposizioni di prevenzione”* dispone al comma 1 *“Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila”* ed al comma 2 *“È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si recano con emblemi o simboli di cui al comma 1. Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno”*;
- **art. 1 del Decreto Legislativo n. 198 del 2006 (c.d. “CODICE DELLE PARI OPPORTUNITÀ)** il quale contiene *“le misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”*.

(**) Sostituito dal Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (delibere C.C. n.64 del 24.4.2021 e n.84 del 28.5.2021).

ATTENZIONE

Polizia Municipale Servizio Tecnico Amministrativo via Federigo Tozzi 3
orario: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10-12, martedì 10-12 e 15-17
tel 0577292549-292531 email autorizzazione@comune.siena.it

Presentare la domanda

inviare per posta elettronica a autorizzazione@comune.siena.it
o per posta elettronica certificata a comune.siena@postacert.toscana.it
o per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a
Comune di Siena - Polizia Municipale Servizio Tecnico Amministrativo
Via Federigo Tozzi 3 - 53100 Siena

o consegnare al Servizio Tecnico Amministrativo

1. modulo compilato
 2. documento di identità
- gli stranieri e gli apolidi devono allegare anche copia del permesso di soggiorno

Ritirare la concessione

al Servizio Tecnico Amministrativo

è necessaria una marca da bollo da € 16 per il ritiro della concessione

Disciplinare per l'esercizio delle attività degli operatori del proprio ingegno

Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale

Per consultare e scaricare il disciplinare e il regolamento collegarsi alla pagina

<https://www.comune.siena.it/La-Citta/Polizia-Municipale/Servizio-Tecnico-Amministrativo/Artisti-di-strada-disegnatore-opere-d-ingegno-madonnaro>

o al sito www.comune.siena.it e seguire il percorso

La Citta > Polizia Municipale > Servizio tecnico Amministrativo > Artisti di strada disegnatore/opere d'ingegno, madonnaro

Informativa dati personali (privacy)

I dati personali saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy).

Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici. Il conferimento dei dati è obbligatorio. Il rifiuto di fornire i dati richiesti comporta l'impossibilità di dar corso alla richiesta.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Siena.

L'informativa completa è consultabile nella pagina <http://www.comune.siena.it/Policy-Privacy>